



COMUNE DI TERRASINI

Città metropolitana di Palermo

-----●-----
AREA 2 - GESTIONE DELLE ENTRATE

ALIQUOTE IMU – 2019

PRIMA CASA	SECONDA CASA	ABITAZIONI DATE IN USO GRATUITO GENITORI –FIGLI e VICEVERSA (AGEVOLAZIONE APPLICABILE AD UN SOLO IMMOBILE)*
ESENTE	8 ‰	4 ‰

(*) E' necessario presentare apposita istanza indirizzata all'Ufficio Tributi

Con la Legge di stabilità 2016 è stata interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti: **le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile**, analogamente agli immobili storici o inagibili. Infatti all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 3, dove vengono previste le riduzioni di base imponibile per gli immobili storici o inagibili, prima della lettera a) è inserita la seguente lettera:

[La base imponibile è ridotta del 50 per cento:]

« per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, **a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale**, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Si tratta di una impostazione molto restrittiva che limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili, gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune e uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. Con la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale.

ALIQUOTA TASI

1 ‰

(abitazione principale esente dal pagamento)

Per gli **iscritti all'AIRE** si può considerare Abitazione principale (e quindi esente IMU e Tasi) un solo immobile, posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, purché non locato o concesso in comodato, e **solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero.**

Se si è pensionati in Italia ma si risiede all'estero, non è possibile considerare l'immobile come abitazione principale.

Per tutti gli altri iscritti AIRE, qualunque immobile posseduto in Italia (abitativo o non abitativo) è di fatto un normale immobile soggetto ad aliquota ordinaria deliberata dal Comune in cui l'immobile è ubicato.

Nota bene:

Il calcolo delle imposte TASI e IMU si effettua in autoliquidazione.

La scadenza per il pagamento della prima rata in acconto è fissata al 16/06/2019;

il pagamento della seconda rata a saldo è fissata al 16/12/2019.

Link per il calcolo online dei tributi IMU e Tasi

http://www.amministrazionicomunali.it/imutasi/calcolo_imu_tasi.php